

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO SCIBETTA

Seduta del 26/06/2025

FATTO

Con ricorso del 09/04/2025, proposto dopo l'esito negativo del reclamo indirizzato direttamente all'intermediario, il ricorrente ha riferito di aver stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio nel 2019 e di aver provveduto all'estinzione dello stesso nell'anno 2021 nonché di aver stipulato un altro contratto di cessione del quinto dello stipendio nel 2021 e di averlo estinto anticipatamente nell'anno 2024.

Proprio con riferimento all'intervenuta estinzione anticipata rispetto all'originaria durata dei contratti, il ricorrente lamenta che non gli sarebbero stati rimborsati tutti gli oneri relativi ed in particolare chiede la restituzione della complessiva somma di € 1.141,36 di cui € 472,03 per il primo finanziamento ed € 669,33 per il secondo, il tutto oltre interessi e la refusione delle spese di assistenza liquidate in € 200,00.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario ha eccepito preliminarmente che con riferimento al finanziamento estinto nel 2021 il cliente avrebbe sottoscritto una quietanza liberatoria con cui avrebbe dato atto di aver ricevuto il rimborso della quota non goduta delle commissioni ripetibili ed avrebbe dichiarato di rinunciare alla corresponsione di ulteriori somme di denaro a titolo di costi non dovuti, dichiarandosi soddisfatto di quanto corrisposto dall'intermediario.

Per quanto concerne le voci di rimborso richieste dal ricorrente l'intermediario si è opposto all'accoglimento del ricorso assumendo di aver già corrisposto quanto dovuto, in occasione delle rispettive risoluzioni anticipate.



In particolare viene riferito che nelle condizioni contrattuali è stato dettagliatamente indicato quali voci di costo sarebbero state ripetibili in occasione di una eventuale estinzione anticipata e quali invece non sarebbero state rimborsabili.

Proprio con riferimento alle voci di costo richieste dal ricorrente, l'intermediario evidenzia che le stesse non rientrerebbero tra quelle per cui è stata prevista la possibilità di rimborso giacché i relativi costi sono connessi alla fase genetica del contratto e non sono in alcun modo collegati alla durata del contratto.

DIRITTO

Il ricorso sottoposto al Collegio verte in tema di estinzione anticipata di due contratti di finanziamento stipulati dal ricorrente e sul diritto di quest'ultimo a vedersi rimborsati i costi non maturati in ragione dell'anticipata estinzione dei contratti.

In via preliminare il Collegio è chiamato a pronunciarsi in ordine al valore da attribuire alla quietanza liberatoria invocata dall'intermediario, che sarebbe stata sottoscritta dal cliente in occasione dell'estinzione anticipata del contratto stipulato nel 2019.

Dall'esame del documento acquisito al fascicolo emerge che la quietanza in argomento reca la data di un giorno successivo rispetto all'estinzione del finanziamento, riporta gli importi e le causali dei singoli costi sostenuti dal cliente, indica le voci che sono state oggetto di rimborso ed il loro relativo ammontare e contiene la dichiarazione di rinuncia del cliente a eventuali ulteriori somme nonché la richiesta di rimborso delle eventuali rate che dovessero risultare essere state versate in eccesso.

Il Collegio, in conformità al più recente orientamento assunto dai Collegi territoriali in attuazione del principio affermato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n° 8827/2017, ritiene che la quietanza in esame non sia idonea a costituire un formale atto di rinuncia alle domande formulate in ricorso giacché la stessa difetta dell'esatta individuazione del bene oggetto di rinuncia, non essendo indicati gli importi delle voci per le quali il cliente avrebbe manifestato la volontà di rinunciare.

Nel merito, il ricorso sottoposto all'esame del Collegio ha per oggetto il riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione di parte dei costi dei finanziamenti stipulati con l'intermediario convenuto a seguito della avvenuta estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 *sexies* del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "*dovuti per la vita residua del contratto*".

La consolidata giurisprudenza dei Collegi ABF, coerentemente con quanto stabilito dalla Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, aveva affermato, fino al dicembre del 2019, che la concreta applicazione del principio di equa ripartizione del costo del finanziamento dovesse determinare la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. "*costi recurring*") che, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale.

Di contro era stabilita la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite contestualmente alla conclusione della stipula e quindi prima della estinzione anticipata (c.d. "*costi up front*").

Secondo la citata giurisprudenza si era consolidato l'orientamento per cui, in caso di estinzione anticipata, il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili dovesse essere individuato nel metodo proporzionale puro, denominato "*pro rata temporis*".



Nell'ambito del riferito quadro interpretativo si è inserita la decisione 11/9/2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. Sentenza *Lexitor*) per la quale *“l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

In coerenza con i citati orientamenti giurisprudenziali anche innanzi ai Collegi ABF si era consolidato un nuovo orientamento per cui, riconoscendo l'immediata applicabilità dei principi affermati nella citata Sentenza *Lexitor*, l'art. 125 *sexies* TUB andasse interpretato nel senso di riconoscere che, in caso di estinzione anticipata, al consumatore sarebbe spettata la riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi c.d. *“up front”* (CFR. Coll. Coordinamento dec. 26525 del 2019).

In tale contesto è intervenuto l'art. 11-*octies*, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, rubricato *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”* (c.d. *“Decreto Sostegni-bis”*), come convertito dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021 ove è stato previsto che con riferimento ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, spetti al consumatore il rimborso *“in misura proporzionale alla vita residua de contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*. Diversamente, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse a trovare applicazione *“l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

Con sentenza n° 263/2022 la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della su citata disposizione, ha rilevato che: (Par. 9.5) *“La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato”*.

La Corte ha pertanto affermato che: (Par 12.4) *“Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”*, statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole *«e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»*.

A seguito della citata pronuncia della Corte Costituzionale, per opinione condivisa dei Collegi ABF, si è ritenuto di non doversi discostare dai principi espressi dal Collegio di Coordinamento ABF con la dec. N° 26525/19 con riferimento ai contratti di finanziamento



stipulati prima del 25/7/2021 (data di entrata in vigore del c.d. Decreto “Sostegni-bis”) e quindi disporre che: *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”* e che *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”*.

Il superiore orientamento risulta invariato anche a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. N° 104/2023 che ha ulteriormente modificato l'art. 11-octies del decreto c.d. “Sostegni bis” prevedendo che *“Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte”*.

In particolare anche il riferimento alle pronunce della Corte di Giustizia Europea non sembra potersi concretizzare in altro che nella linea interpretativa fornita dalla sentenza c.d. Lexitor, espressamente riferita ai finanziamenti mobiliari e maggiormente aderente all'odierno ricorso.

Nella vicenda oggi sottoposta al Collegio il ricorrente ha stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio nel 2019, estinto nell'anno 2021 in corrispondenza della rata n° 24, ed un secondo contratto di cessione del quinto dello stipendio nel 2021 procedendo alla sua estinzione nell'anno 2024, in corrispondenza con la rata n° 35.

In virtù della normativa nazionale e sovranazionale su richiamata il ricorrente ritiene di aver diritto al rimborso di una quota dei costi anticipati che, in ragione dell'estinzione anticipata di due finanziamenti, risulterebbero essere privi di giustificazione e che il ricorrente quantifica in complessivi € 1.141,36 di cui € 472,03 per il contratto più vecchio ed €669,33 per il secondo estinto nel 2024, il tutto oltre interessi ed alla refusione delle spese quantificate in € 200,00.

Il Collegio decidente, alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, in linea con gli orientamenti uniformi assunti in tutte le altre sedi territoriali, ritiene di dover applicare i principi già espressi con la decisione n° 26525/19 del Collegio di Coordinamento, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/7/2021, data di entrata in vigore del c.d. Decreto “sostegni bis”, e quindi che *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”* ed *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”*.

In applicazione dei su richiamati principi e criteri, si ritiene che sussista il diritto del ricorrente alla retrocessione delle somme per come indicate nelle seguenti tabelle:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

diversamente da quanto affermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6174 del 7 luglio 2016, è ammissibile anche se proposta per la prima volta nel ricorso, senza aver costituito oggetto di preventivo reclamo. (...). Tra i criteri per determinarne la liquidazione si possono considerare i seguenti: la complessità delle questioni giuridiche sostanziali o procedurali che costituiscono oggetto del ricorso, il valore della controversia, il grado di colpevolezza dell'intermediario resistente, il carattere assolutamente necessario dell'attività di assistenza legale, nonché la rilevanza della stessa nella gestione del procedimento." ma nell'esaminare una fattispecie analoga a quella del presente procedimento, ha concluso respingendo la domanda di rimborso delle spese in quanto "nel caso in esame la presenza di un legale non era oggettivamente necessaria, non ravvisandosi alcun comportamento gravemente scorretto o ostruzionistico dell'intermediario, né questioni oggetto di controversia particolarmente difficili e complesse".

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 456,83, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI